

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONCILIAZIONE PRESSO IL
CO.RE.COM. CALABRIA

VISTI

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 1, comma 13;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 7 e s.m.i.;
- D.L. n. 112/2008 ed in particolare l'articolo 46 recante "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" che ha modificato il comma 6 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001;
- Legge n. 228/2012, art. 1, comma 147 che ha modificato l'art. 7, comma 6, lett. D del D.lgs 165/2001;
- art. 2222 e ss. del Codice Civile;
- Statuto Regione Calabria approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 e s.m.i.;
- Legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e s.m.i.;
- Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons del 19 aprile 2007, "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e s.m.i.;
- Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. 27 maggio 2005 n. 5 e s.m.i.;
- Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Regione Calabria, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18/04/2001 e s.m.i.;
- Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Calabria ed il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria in data 16 dicembre 2009;
- Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di



collaborazioni esterne", recante chiarimenti ed indicazioni rivolte a tutte le Pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del novellato art.7 del D.Lgs. 165/2001;

- Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004 e n. 5 del 21 dicembre 2006.

PREMESSI

- l'elevatissimo numero di istanze di conciliazione pervenute al Co.re.com. Calabria;
- la finalità del presente avviso, rivolto alla formazione di una lista di aspiranti, con valutazione di idoneità per la sola iscrizione in elenco, previo esame dei *curricula*, senza attribuzione di punteggi e senza la formazione di una graduatoria.

PRESO ATTO

- che la gestione delle udienze di conciliazione impone il ricorso a personale dotato di competenze comprovate e specializzate, ovvero a professionisti altamente qualificati;
- dell'improrogabile necessità di doversi avvalere - non essendo reperibili, all'interno della struttura del Co.re.Com. e del Consiglio Regionale della Calabria, professionalità e competenze adeguate, oltre a quelle già impiegate all'interno dell'ufficio di conciliazione - della collaborazione di esperti esterni per l'espletamento dei servizi di assistenza specialistica giuridico-amministrativa, connessi allo svolgimento delle procedure di conciliazione delle controversie tra operatori ed utenti nel settore delle telecomunicazioni;

RITENUTO

- di dover esercitare le deleghe rilasciate in favore del Co.re.com. Calabria in materia di conciliazione, anche attraverso la creazione di un elenco di professionisti di comprovata esperienza

EMANA

il presente avviso composto da 12 articoli

Articolo 1

Definizione e ambito

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di una lista di accreditamento di qualificati esperti esterni, a cui conferire incarichi individuali per prestazioni di lavoro autonome con cui



concludere un eventuale contratto di collaborazione, per il supporto alla struttura organizzativa del Co.Re.Com. Calabria, nello svolgimento delle procedure di conciliazione delle controversie tra operatori ed utenti del settore delle telecomunicazioni, in aderenza alla normativa vigente.

La lista consiste in un elenco, redatto in ordine alfabetico, di professionisti esterni al ruolo del Consiglio Regionale della Calabria in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, a cui affidare l'incarico di conciliatori delle controversie - così come previsto dalla delibera 173/07/Cons - tra utenti ed operatori nell'ambito delle telecomunicazioni, rientranti nell'alveo di competenza territoriale del Co.Re.Com. Calabria.


L'iscrizione nell'elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza. L'affidamento dell'incarico individuale, mediante contratto di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, avverrà soltanto sulla base di particolari esigenze del Co.Re.Com. Calabria e verrà, di volta in volta, deliberato dallo stesso Co.Re.Com. L'attivazione di un eventuale incarico non darà luogo in nessun modo ad un rapporto lavorativo di natura subordinata, né farà maturare diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'amministrazione regionale. L'eventuale successivo affidamento dell'incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Co.Re.Com. Calabria.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare la domanda per l'iscrizione nella Lista di cui all'art. 1, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, personali e professionali, da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella domanda di iscrizione di cui all'allegato A al presente avviso:

- a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti politici
- d) non aver riportato condanne penali e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
- e) essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o laurea specialistica nella classe CLS-22/S "Giurisprudenza" o laurea magistrale nella classe LMGo "Lauree Magistrali in Giurisprudenza", ovvero di un titolo di studio conseguito all'estero presso università ed istituti di istruzione universitaria, considerato valido e dichiarato equipollente al titolo universitario



italiano e riconosciuto ai sensi della vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato specificare gli estremi del documento di equiparazione od equipollenza, ovvero della richiesta di equiparazione o equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, nella domanda di partecipazione all'avviso, a pena di esclusione dallo stesso;

f) possesso di almeno due anni continuativi di iscrizione ad uno degli albi degli avvocati di un Ordine forense avente sede nella Regione Calabria;

g) residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione Calabria;

h) inesistenza di misure di carattere disciplinare comportanti la sospensione o la cancellazione dall'Albo degli avvocati;

i) non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) non essere incorso nell'interdizione perpetua, ovvero non essere interessato da un provvedimento di interdizione temporanea dai pubblici uffici;

m) non aver avuto, nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, rapporti diretti od indiretti di collaborazione o consulenza, comunque denominati ed in qualunque modo retribuiti, con operatori di comunicazioni elettroniche o con associazioni di consumatori;

n) assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, previste dalla normativa vigente di riferimento in materia.

I candidati con la sottoscrizione della domanda si impegnano altresì a:

- dare tempestiva comunicazione scritta al Co.Re.Com. Calabria del venir meno del possesso anche di uno solo dei succitati requisiti;
- accettare il sindacato sul possesso dei requisiti e l'eventuale esclusione dalla lista.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.

3. L'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti dal comma 1 costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al presente avviso.

Articolo 3

Pubblicità



La pubblicità del presente bando è garantita mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Co.Re.Com Calabria e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria - sezione "Avvisi" - per giorni 15 consecutivi dal giorno della pubblicazione.

Articolo 4


Presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione sui siti istituzionali del Co.Re.Com. Calabria e del Consiglio regionale della Calabria;
2. La domanda di partecipazione, compilata secondo lo schema di cui all'allegato A, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a) modulo di cui all'allegato A al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto a pena di esclusione;
 - c) copia fotostatica del documento di identità;
 - d) elenco debitamente sottoscritto dei titoli di studio post universitari, docenze, pubblicazioni che il candidato ritiene necessari per delineare il proprio profilo professionale.
3. La domanda di iscrizione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente articolo 4.1, in formato pdf allegato alla e-mail inoltrata, a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: corecom.cal@pec.consrc.it.
- 3.1. L'oggetto dell'e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: "Partecipazione all'avviso pubblico per la costituzione di una short list di professionisti presso il Co.re.com. Calabria". Ai fini della verifica della tempestività della domanda farà fede la data di invio risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.
4. Non saranno valutate le manifestazioni:
 - sprovviste di firma e/o copia del documento di identità in corso di validità;
 - presentate da soggetti non in possesso dei requisiti in ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il termine prefissato.
5. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione della comunicazione in ogni modo imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 5

Formazione della Lista, aggiornamento ed esclusione

1. Alla scadenza dell'avviso, ai fini della verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è nominata, con apposito provvedimento del Segretario Generale, una Commissione.
2. La Commissione, completata l'istruttoria, redige l'elenco degli idonei lo trasmette al Segretario Generale il quale, con proprio provvedimento, provvede alla formazione della Lista



già approvata con determinazione del Dirigente del Co.Re.Com. Calabria R.G. n.713 del 7 ottobre 2015, che si fa salva.

3. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della Lista.

4. Nell'ipotesi in cui il numero dei professionisti iscritti nella Lista scenda al di sotto delle nove unità, si procede all'integrazione della stessa.

5. La Lista così costituita avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione.

6. Alla scadenza del termine, il Segretario Generale procederà all'aggiornamento dell'elenco, fermo restando che, al venir meno del possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, il professionista iscritto alla Lista dovrà darne immediata comunicazione scritta al Co.Re.Com. Calabria.

7. Allorché il Co.Re.Com. Calabria abbia evidenza e/o accerti il venir meno del possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, il Segretario Generale, previa formale richiesta del Co.Re.Com. Calabria, procederà alla cancellazione del professionista dalla Lista stessa. Il candidato, con la presentazione della domanda, si impegna pertanto ad accettare il sindacato sul possesso dei requisiti e l'eventuale esclusione dalla lista disposta da parte del Co.Re.Com. Calabria.

8. Il professionista incaricato si impegna a rendere le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, con cadenza annuale ed a comunicare, in forma scritta, la propria volontà di continuare a far parte della Lista.

Articolo 6

Modalità di conferimento dell'incarico


1. I professionisti a cui affidare gli incarichi di collaborazione saranno scelti, con atto del Segretario Generale, tra quelli inseriti all'interno della short list, in base ai requisiti di professionalità e competenza, anche in ambito di conciliazione, documentati dal curriculum e maturati alla data di formazione della lista.

2. Al momento dell'assegnazione dell'eventuale incarico il professionista designato deve sottoscrivere l'impegno a non collaborare con altri organismi di conciliazione per tutta la durata dell'incarico con il Co.Re.Com. Calabria e a non intraprendere, nei sei mesi successivi alla conclusione del medesimo incarico, rapporti diretti od indiretti di collaborazione o consulenza, comunque denominati ed in qualunque modo retribuiti, con operatori di comunicazioni elettroniche o con associazioni di consumatori.

Articolo 7

Obblighi del professionista

1. In seguito all'iscrizione nella Lista e al conferimento del successivo eventuale incarico, il professionista:
a) deve fornire la propria disponibilità a presenziare alle udienze di conciliazione, da programrarsi con cadenza trimestrale e da esperirsi in 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario distribuito tra le ore 9.00 e le ore 18.00. Gli incontri di conciliazione si svolgono secondo un apposito calendario stabilito dal Co.Re.Com. Calabria, consultabile preventivamente presso la segreteria.



una durata massima di circa 15 minuti, per quelli svolti con le modalità ordinarie, e di circa 30 minuti, per quelli eventualmente svolti con mezzi telematici;

b) è tenuto ad osservare il massimo rispetto e puntualità degli orari fissati per le sedute di conciliazione;

c) deve assicurare il rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia del procedimento amministrativo;

d) deve garantire il rispetto dei seguenti standard di qualità del servizio di conciliazione:

- puntuale rispetto della tempistica prevista per lo svolgimento di ciascuna udienza;
- equidistanza ed imparzialità nei confronti delle parti coinvolte;
- facilitazione del raggiungimento dell'accordo attraverso il possibile suggerimento alle parti di soluzioni volte alla composizione della controversia;


e) deve aderire, nell'esercizio delle attività oggetto del presente avviso ed eventuale successivo contratto, alle prassi seguite dal Co.Re.Com. Calabria, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento del Co.Re.Com. Calabria e per la gestione delle eventuali criticità, a tali scopi facendo riferimento al Direttore;

f) è tenuto a garantire, nel corso dell'esecuzione dell'eventuale contratto, la continuità nell'aggiornamento normativo sulla materia delle comunicazioni elettroniche, sia in modalità di auto-aggiornamento, sia tramite ricezione delle informazioni che possono essere progressivamente fornite in tal senso dal Co.Re.Com. Calabria;

g) deve, previa adeguata attività di formazione da parte del Co.Re.Com. Calabria, utilizzare per lo svolgimento delle udienze di conciliazione la procedura informatica in uso al Co.Re.Com. Calabria, anche avvalendosi delle dotazioni predisposte all'uso dal Co.re.com. Calabria, con particolare riferimento a tutti gli adempimenti per:

- l'istruzione delle istanze di conciliazione, con sintetico caricamento dei dati ed indicazione dell'oggetto di ciascuna controversia, secondo le modalità in uso presso il Co.Re.Com. Calabria e le direttive impartite dal Direttore del Co.Re.Com.;
- lo svolgimento delle udienze, la gestione dei rinvii e delle comunicazioni con operatori ed utenti, connesse all'espletamento dell'incarico, la chiusura delle pratiche (anche laddove concluse transattivamente o per mancata comparizione o rinuncia di una o di entrambe le parti);
- la consultazione delle pratiche tramite accesso riservato, per effettuare interrogazioni e ricerche, nonché per l'eventuale conduzione delle udienze con mezzi telematici;

h) deve, in caso di imprevisto e/o impossibilità a presenziare ad udienza programmata/assegnata, avvertire di volta in volta il responsabile delle Conciliazioni del Co.Re.Com. Calabria, che può decidere di far fronte alla necessità con proprie risorse, fermo restando che il professionista esterno deve essere disponibile, in caso di necessità, a farsi sostituire e/o a sostituirsi nella conduzione delle udienze, dandone comunicazione al Direttore del Co.Re.Com. e secondo le disposizioni che quest'ultimo impartirà, fornendo preventivamente tutta la documentazione idonea allo svolgimento dell'udienza in parola.




- i) durante il periodo dell'incarico e nei successivi sei mesi dalla cessazione del medesimo, non può intrattenere alcun tipo di rapporto diretto o indiretto di collaborazione o consulenza, comunque denominati e in qualunque modo retribuiti con operatori di comunicazioni elettroniche o con associazioni di consumatori, né assumere incarichi che risultino incompatibili ed in conflitto di interessi, anche potenziale, con lo svolgimento dell'incarico pena la risoluzione del contratto;
- l) è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza previste per i dipendenti pubblici.

Articolo 8

Compenso

1. In conseguenza dell'iscrizione nella "Lista" ed al successivo eventuale incarico, tutte le pratiche di conciliazione svolte dal professionista sono remunerate secondo i seguenti criteri:
- a) il corrispettivo unitario per ciascuna udienza di conciliazione celebrata è pari a 20(venti/ 00) euro lordi, fino alla concorrenza di un totale massimo di 15.000,00(quindicimila/ 00) euro lordi annui (inclusi IVA e CpA se dovute);
- b) il corrispettivo totale maturato viene:
- incrementato del 10%(dieci), nel caso in cui gli esiti positivi delle conciliazioni esperite nel periodo di un anno dal professionista medesimo siano superiori all'85% (ottantacinque);
 - incrementato del 20% (venti), nel caso in cui gli esiti positivi delle conciliazioni esperite nel periodo di un anno dal professionista medesimo siano superiori al 95% (novantacinque);
- c) il corrispettivo unitario è corrisposto trimestralmente, per ogni pratica di conciliazione svolta e conclusa, salvo conguaglio annuale degli incrementi eventualmente maturati;
- d) i professionisti incaricati devono gestire anche le eventuali richieste di rinvio a seconda udienza che possono essere avanzate dalle parti nel corso dell'esperimento di ciascun tentativo, con conseguente conduzione, anche del secondo risolutivo incontro, senza ulteriore compenso;
- e) in caso di rinuncia formale all'udienza da parte del soggetto che ha attivato la procedura, il tentativo di conciliazione non ha luogo e il conciliatore non ha diritto a remunerazione alcuna;
- f) ove, in seguito all'iscrizione nella "Lista" ed al successivo eventuale incarico, per qualsiasi motivo imputabile al professionista incaricato, l'attività di conciliazione non sia conforme a quanto previsto dal contratto in parola, il Co.Re.Com., oltre a contestare l'inadempienza e ad intimare al professionista appartenente alla lista di ovviare all'infrazione contestata, si riserva di applicare le seguenti penalità:
- € 10,00 (dieci/ 00) per l'inizio in ritardo della seduta di conciliazione rispetto all'orario fissato;
 - € 50,00 (cinquanta/ 00) per ciascuna udienza non espletata o per mancato espletamento di una o più udienze di conciliazione durante la stessa giornata.

Con particolare riferimento all'anzidetto punto f), al professionista viene assegnato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine, senza che il professionista abbia provveduto alla propria difesa,



nel caso in cui sia riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si procede all'applicazione della penale. E' fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno dovuto all'Amministrazione per gli esborsi che dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell'incarico da parte del professionista.

Art. 9

Facoltà di recesso

1. Alle parti è consentito di recedere immediatamente dall'eventuale contratto in caso di inadempienze di particolare gravità.
2. Il Co.Re.Com. si riserva di recedere dal contratto stipulato in forza del presente Avviso, anche per esigenze organizzative, con un preavviso di quindici giorni, ovvero per il venir meno della fiducia connaturata alla particolare tipologia e delicatezza dell'incarico, nonché per inosservanza delle disposizioni direttoriali.
3. Il recesso dovrà essere intimato per iscritto ed inviato alla controparte tramite PEC o per raccomandata a.r.
4. La disdetta sarà efficace dal ricevimento della suddetta comunicazione.
5. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, al professionista incaricato sarà corrisposto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente avviso e dall'eventuale contratto sottoscritto tra le parti, il corrispettivo pro quota relativo alle conciliazioni effettivamente concluse all'atto della ricezione della comunicazione di recesso o della risoluzione.
6. Il professionista incaricato può recedere dal contratto previa comunicazione scritta inviata via PEC all'indirizzo riportato nel presente avviso, ovvero con raccomandata a.r. diretta al Co.Re.Com. Calabria, Via Cardinale Portanova, Palazzo T. Campanella, 89123, Reggio di Calabria (RC).

La disdetta sarà efficace a partire dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento della suddetta comunicazione. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista incaricato che effettua la disdetta di cui al comma precedente, è tenuto a concludere le eventuali conciliazioni assegnate e/ o ancora in corso. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste dal presente avviso.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Co.Re.Com. Calabria, per le finalità di gestione del presente avviso e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non consentiti dalla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. I predetti diritti possono essere fatti valere



nei confronti Co.Re.Com. Calabria, tramite PEC all'indirizzo riportato nel presente avviso, ovvero con raccomandata a.r. diretta al Co.Re.Com. Calabria, Via Cardinale Portanova, Palazzo T. Campanella, 89123, Reggio di Calabria (RC).

Articolo 11

Pubblicazione della Lista

1. La Lista, formata ed aggiornata con le modalità di cui all'articolo 5, è oggetto di pubblicazione sul sito del Co.Re.Com. Calabria, nonché sul sito del Consiglio regionale della Calabria sezione "Avvisi".
2. Il Co.Re.Com. Calabria cura, altresì, le pubblicazioni obbligatorie ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 12

Informazioni e chiarimenti

Per informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare il seguente referente:

Dott. Orazio Giuseppe Crisalli, funzionario amministrativo, tel. 0965/880108; indirizzo e-mail: orazio.crisalli@consrc.it.


Il Segretario Generale
Dott. Maurizio Priolo



ALLEGATO A

Al Dirigente del Co.Re.Com. Calabria
Palazzo Campanella
Via Cardinale Portanova
89123 REGGIO CALABRIA
corecom.cal@pec.consrc.it

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONCILIAZIONE PRESSO IL CO.RE.COM. CALABRIA

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____

C.F. _____ residente/domiciliato in _____

C.A.P. _____ Via _____ n. _____ Tel. _____

recapito di posta elettronica certificata presso cui ricevere eventuali comunicazioni


CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all'avviso pubblico per la costituzione di una short list di professionisti qualificati, finalizzata all'affidamento di incarichi di conciliazione presso il Corecom Calabria, pubblicato in data _____ sui siti istituzionali del Co.Re.Com. Calabria e del Consiglio regionale della Calabria.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di essere in possesso della maggiore età;
- il godimento dei diritti politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
- di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o laurea specialistica nella classe "Giurisprudenza" o laurea magistrale nella classe LMG01 "Lauree Magistrali in Giurisprudenza" ovvero di titolo di studio conseguito all'estero presso università ed istituti di istruzione universitaria, considerato valido e dichiarato equipollente al titolo universitario italiano e riconosciuto ai sensi della normativa in materia;
- di essere in possesso di almeno due anni continuativi di iscrizione ad uno degli Ordini professionali di un Ordine forense avente sede nella Regione Calabria;



- di essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Calabria;
- di non aver riportato misure di carattere disciplinare comportanti la sospensione o la cancellazione dall'Albo degli avvocati;
- di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- di non essere incorso nell'interdizione perpetua, ovvero non essere interessato da un provvedimento di interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- di non aver avuto, nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, rapporti diretti od indiretti di collaborazione o consulenza, comunque denominati ed in qualunque modo retribuiti, con operatori di comunicazioni elettroniche o con associazioni di consumatori;
- di non essere soggetto ad alcuna causa di incompatibilità ed inconferibilità, previste dalla normativa vigente di riferimento in materia.

SI IMPEGNA ALTRESI' A

- dare tempestiva comunicazione scritta al Co.Re.Com. Calabria del venir meno del possesso anche di uno solo dei succitati requisiti;
- accettare il sindacato sul possesso dei requisiti e l'eventuale esclusione dalla lista disposta da parte del Co.Re.Com. Calabria;
- di aver preso visione dell'avviso di cui in oggetto e di accettare, senza riserve, tutte le norme in esso contenute, ivi incluse le eventuali modificazioni che l'amministrazione intenda apportare.

Si allega in copia:

- 1) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto a pena di esclusione;
- 2) documento di identità in corso di validità;
- 3) eventuale elenco, debitamente sottoscritto, dei titoli di studio post universitari, docenze, pubblicazioni che il candidato ritiene necessari per delineare il proprio profilo professionale.

LUOGO E DATA

FIRMA

